

DECRETO 6 novembre 1996.

Recepimento della direttiva 95/6/CE della Commissione del 20 marzo 1995 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

**IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, e successive modifiche;

Vista la direttiva 95/6/CE della Commissione del 20 marzo 1995, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE;

Considerando che le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione 95/6/CEE del 20 marzo 1995 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di cereali devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Considerando che la direttiva 95/6/CE ha modificato la direttiva 66/402/CEE in taluni punti dell'allegato I e dell'allegato II;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva 95/6/CE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

a) Nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, ai punti 2 e 3 dopo i termini «secale cereale» si devono aggiungere i termini «ad esclusione degli ibridi».

b) Nello stesso allegato VII sopracitato, dopo il punto 3 deve essere inserito il punto:

«3-bis. Ibridi di segala:

1) Nel caso di ibridi di segala la coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Per la produzione di sementi di base:

	Distanza minima
ove si ricorra alla maschiosterilità	1.000 m
ove non si ricorra alla maschiosterilità	600 m
per la produzione di sementi certificate	500 m

2) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

i) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:

1 per 30 m quadrati per la produzione di sementi di base;

1 per 10 m quadrati per la produzione di sementi certificate; tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;

ii) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterilità deve essere pari almeno al 98%.

3) Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilità».

Art. 2.

a) Nell'allegato 6 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche ed integrazioni, condizioni cui debbono soddisfare le sementi, al punto I - Colture erbacee da pieno campo, lettera B) cereali, comma 1, i termini «varietà ibride di Sorghum spp. e Zea mays» devono essere sostituiti dai termini «varietà ibride di secale cereale, Sorghum spp. e Zea mays».

b) Nel medesimo allegato 6 sopracitato al punto 1, dopo la lettera B) Sorghum spp. e Zea mays, è aggiunta la lettera seguente:

«C) Ibridi di segala:

1) Le sementi possono essere certificate come "sementi certificate" soltanto se è stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di accertarsi che le sementi di base rispondevano per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE per le sementi di base in materia di identità e purezza».

c) Nel medesimo allegato 6 sopracitato, alla lettera B) cereali, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme per quanto concerne la *Claviceps purpurea* (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4):

a) cereali diversi dagli ibridi di segala:

non superiore a 1 per le sementi di base;

non superiore a 3 per le sementi certificate;

b) ibridi di segala:

non superiore a 1 per le sementi di base;

non superiore a 4 per le sementi certificate (*).

(*) La presenza di cinque sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso prescritto è ritenuta conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerozi o frammenti di sclerozi.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7475